

Pieve di Soligo, 21/12/2022

Informativa n. 22

OGGETTO: Ultime novità del periodo

Riportiamo nella tabella sottostante alcune novità dell'ultimo periodo:

Tasso degli interessi legali per il 2023	È stato fissato al 5% il tasso di interesse legale annuale, con decorrenza 01/01/2023. In precedenza il tasso era del 1,25%.												
Credito d'imposta sui consumi di energia elettrica e di gas, del mese di dicembre 2022 – fissato il codice tributo per la compensazione (risol. 72/2022)	<p>I codici tributo da utilizzare in F24 per compensare il credito d'imposta sui consumi di energia elettrica e di gas (aziende non energivore e non gasivore) del mese di dicembre 2022 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia elettrica: 6995 - gas: 6996 <p>Il credito d'imposta dovrà essere utilizzato entro il 30/06/2023.</p> <p>Ricordiamo i codici tributo da utilizzare per compensare i crediti d'imposta degli altri trimestri/mesi:</p> <table border="1" data-bbox="405 1043 1457 1191"> <thead> <tr> <th></th> <th>Secondo trimestre 2022¹</th> <th>Terzo trimestre 2022²</th> <th>Ottobre/novembre 2022³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia elettrica</td> <td>6963</td> <td>6970</td> <td>6985</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>6964</td> <td>6971</td> <td>6986</td> </tr> </tbody> </table> <p>La compensazione dei crediti d'imposta energia elettrica/gas si può effettuare solamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline).</p> <p><i>Si avverte che il Decreto Legge "Aiuti-quater", attualmente in conversione in Parlamento, dovrebbe spostare la scadenza per l'utilizzo dei crediti d'imposta "energia elettrica/gas", relativi al terzo e quarto trimestre, dal 30/06/2023 al 30/09/2023.</i></p>		Secondo trimestre 2022 ¹	Terzo trimestre 2022 ²	Ottobre/novembre 2022 ³	Energia elettrica	6963	6970	6985	Gas	6964	6971	6986
	Secondo trimestre 2022 ¹	Terzo trimestre 2022 ²	Ottobre/novembre 2022 ³										
Energia elettrica	6963	6970	6985										
Gas	6964	6971	6986										
Assegno unico e universale per i figli a carico: novità 2023	<p>Segnaliamo che l'INPS, con circolare n.132 del 15/12/2022, informa che l'assegno unico verrà concesso nel 2023 <u>senza necessità di inoltrare una nuova domanda</u>, a coloro che avranno inviato la domanda nel periodo gennaio 2022/febbraio 2023, sempre se non vi siano state variazioni rispetto alla domanda già inviata in precedenza. Le variazioni principali sono: la nascita di un nuovo figlio, l'eventuale separazione dei genitori, ecc.; in tali casi, è fatto obbligo al richiedente di modificare la domanda precedentemente inviata.</p> <p>Per tutte le ulteriori specifiche, si invita a consultare la circolare Inps citata al seguente indirizzo internet: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14020</p>												

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

¹ Utilizzabile entro il 31/12/2022

² Utilizzabile entro il 30/06/2023 (salvo la proroga al 30/09/2023 prevista dal DL "Aiuti-quater" in fase di conversione)

³ Utilizzabile entro il 30/06/2023 (salvo la proroga al 30/09/2023 prevista dal DL "Aiuti-quater" in fase di conversione)